



**COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO SITO IN VIA PO (CAMPO SPORTIVO C. OLIVA E CONNESSO CAMPO ALTERNATIVO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER IL PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2023.

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il Comune di Borghetto Santo Spirito affida la gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio, sito a Borghetto Santo Spirito in Via Po, come da planimetrie allegate sub A), sub B) e sub C), comprendente:

1. campo da calcio C. Oliva, con terreno da gioco in manto erboso mis. 60x102 mt.;
2. blocco spogliatoi in c.a. e muratura (spogliatoi, ripostigli, locale caldaia, locali cabine elettriche);
3. tribuna per il pubblico in c.a., per una capacità ricettiva di 800 persone;
4. campo in terra battuta adiacente lo stadio comunale C. Oliva e destinato a campo alternativo sul quale far svolgere gli allenamenti onde evitare l'usura del manto erboso dello stadio.

Il Comune ha in corso di svolgimento i lavori per il completamento dell'adeguamento dell'impianto sportivo C. Oliva alle normative di sicurezza ed antincendio per la conclusione delle pratiche propedeutiche al rilascio del CPI.

Il complesso sportivo di cui sopra verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. L'affidatario dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico lo stesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova, di riconoscere e dichiarare che è adatto a ciò che gli è concesso, rinunciando contestualmente ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi altresì alla riconsegna nei termini di legge.

L'arredamento e le relative attrezzature presenti presso il complesso sportivo di cui trattasi vengono concessi in comodato d'uso, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

A titolo di corrispettivo per la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, servizi ed oneri vari emergenti dal contratto che verrà stipulato con l'affidatario, il Comune corrisponderà allo stesso il corrispettivo determinato in sede di gara. Il corrispettivo verrà riconosciuto al termine di ogni trimestre ricompreso nel periodo di affidamento, previa apposita richiesta da parte dell'affidatario.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha durata dal 01/07/2020 al 30/06/2023 e comunque avrà validità per un triennio dalla data di affidamento del servizio. Nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale di cui al presente articolo 2), il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, ed anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, l'aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile dell'Amministrazione stessa, alla prosecuzione dello svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità alle condizioni del contratto in atto, per il periodo di tempo necessario per provvedere al nuovo affidamento.

L'appaltatore si impegna irrevocabilmente ad accettare e garantire l'avvio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto per l'affidamento del servizio medesimo, al fine di garantire la salvaguardia e la manutenzione del bene pubblico. Alla scadenza dell'affidamento il complesso sportivo, unitamente alle attrezzature che ivi si trovano, dovrà essere consegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento della consegna. Eventuali migliorie, di qualsiasi natura,

apportate alla struttura durante il periodo della gestione, resteranno di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto all'affidatario.

ART. 3

VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara ammonta a complessivi a **€ 60.000,00** Iva esclusa (sessantamila/00), interamente soggetti a ribasso. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L'importo dell'eventuale aumento è stimato in **€ 12.000,00** Iva esclusa (dodicimila/00).

L'appalto è finanziato con fondi del Comune di Borghetto S. Spirito.

Il valore dell'appalto viene determinato in fase di aggiudicazione ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri e le spese che l'affidatario sostiene per la gestione del servizio nei tre anni stabiliti.

ART. 4

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Modifiche o variazioni del presente contratto in corso di validità sono ammesse unicamente nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto l'Esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non autorizzate dal responsabile del procedimento.

Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'esecutore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In corso di esecuzione del contratto non saranno da prevedere aumenti, relativi ad eventuali maggiori oneri per l'affidatario, per i servizi previsti nel presente capitolato.

Il Comune potrà, in corso di esecuzione, qualora si verifichi l'esigenza e la necessità in relazione all'affidamento del servizio e/o a causa di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti, chiedere servizi supplementari all'affidatario, qualora gli stessi non alterino la natura generale del contratto stipulato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

ART. 5

NATURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

I servizi affidati oggetto del presente appalto vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'affidatario mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione.

La gestione viene assunta dall'appaltatore in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune di Borghetto Santo Spirito in ordine alle risultanze della propria attività, né alle proprie responsabilità.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità discendenti dall'espletamento del servizio così come previste dal presente Capitolato.

ART.6

CONTENUTO DELL'APPALTO – DEFINIZIONE DEI SERVIZI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RISPETTO ALL'ESERCIZIO

1. **STADIO COMUNALE C. OLIVA**

Dovranno essere garantiti la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti affidati, nonché tutti gli altri oneri ed incombenze inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale gli impianti all'uso cui essi sono destinati.

A tale riguardo l'affidatario provvederà all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) su campo gioco:

- tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando vernice specifica;
- riporto di sabbia del Po stesa uniformemente;
- smontaggio e rimontaggio reti porte; verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario
- tosatura del campo di calcio e decespugliazione delle aree pertinenziali;
- irrigazione manuale e attivazione irrigazione automatica;
- disinfestazione campo da infestanti;
- risemina erba in zone diserbate;
- controllo delle bocchette di irrigazione;

b) su blocchi spogliatoi ed immobile:

- pulizia e disinfezione di tutti i locali e più in generale sull'intero immobile, onde renderlo idoneo all'uso e perfettamente utilizzabile all'inizio di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica;
- attività di sanificazione ed igienizzazione, con fornitura specifici presidi e DPI, così come previsto dalla normativa anti Covid-19;
- piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari ed elettrici;
- manutenzione ordinaria caldaia ed impianto riscaldamento;
- sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura w.c., controllo cassette di cacciata, riparazione e sostituzione serrature porte, vetri ecc.;
- regolare tenuta degli arredi/attrezzature assegnate in dotazione allo stadio "C. Oliva" e sostituzione arredi/attrezzature deteriorate;
- verifica e manutenzione periodica degli estintori ed adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali e fari campo;

c) su aree esterne:

- estirpazione erbacce in aiuole interne all'impianto sportivo, irrigazione manuale, potatura piante, sarchiatura e concimazione terreno destinato ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti;
- pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa.

Materiali necessari alla conduzione dell'impianto

L'affidatario dovrà assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordinaria richiesta nell'impianto sportivo, fornendo i relativi prodotti necessari.

- fornitura vernice per il tracciamento dei campi;
- fornitura di materiale di pulizia e disinfezione, secondo i criteri riportati al successivo art. 18;
- acquisto materiali occorrenti per l'ordinaria manutenzione dell'immobile e del terreno di gioco;
- ricambi lampade dei locali e dei fari;

eventuali altri materiali occorrenti per le attività di manutenzione richieste.

e) installazione presso l'impianto di cui trattasi di un defibrillatore secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero della Salute del 24.03.13). L'affidatario dovrà comunicare al Comune il nominativo (o i nominativi) del soggetto che ha partecipato e superato con esito positivo il corso esecutore rianimazione cardiopolmonare defibrillazione (BLS-D) previsto dal D.M. 24.03.13, inviando altresì copia del relativo attestato.

L'affidatario dovrà dotarsi di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta, permessi e quant'altro necessario, secondo la vigente normativa in materia, per la gestione del complesso sportivo, per l'esecuzione delle attività di manutenzione e per lo svolgimento dell'attività sportiva del gioco del calcio.

2. CAMPO ALTERNATIVO

Oltre agli oneri relativi alla conduzione dell'impianto e riportati nel successivo comma 3) "Disposizioni Comuni ai due Impianti", l'affidatario dovrà:

- Effettuare la manutenzione del campo gioco (piccoli interventi di manutenzione, pulizia, fissaggio e controllo reti, sostituzione reti deteriorate, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.);
- attività di sanificazione ed igienizzazione, con fornitura specifici presidi e DPI, così come previsto dalla normativa anti Covid-19;
- consentire la libera fruizione dell'impianto nei confronti della generalità della popolazione, salvo nelle giornate nelle quali sono previste partite di campionato federale, provvedendo all'apertura e chiusura dell'impianto medesimo secondo il seguente calendario:
 - **Periodo invernale:** (dal 1 settembre fino al 15 giugno)
 - Sabato mattina (dalle ore 9,00 dalle ore 12,00)
 - Domenica tutto il giorno (dalle ore 9,00 alle ore 18,00)
 - **Periodo estivo:** (dal 16 Giugno al 30 giugno)
 - dal Lunedì alla Domenica dalle ore 14,00 alle ore 19,00

E' fatto altresì obbligo all'affidatario di effettuare chiamata alla Polizia Municipale ogni qual volta si rilevi la presenza di persone sul campo da gioco al di fuori degli orari espressamente indicati da cartello che verrà apposto fuori dall'impianto medesimo a carico del Comune.

1. DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE IMPIANTI

L'affidatario dovrà garantire quanto segue :

a) su strutture in generale:

- gestire direttamente la struttura ed astenersi dall'usare l'impianto sportivo per uso diverso da quello a cui è destinato. Qualunque modifica apportata alla ragione sociale dell'affidatario che possa influire sulla valutazione effettuata in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
- servirsene per l'uso del gioco del calcio ed attività connesse;
- utilizzare l'impianto sportivo disciplinando autonomamente l'attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti);
- effettuare la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incumbenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e l'esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale gli impianti all'uso cui essi sono destinati;
- provvedere a proprie cure e spese all'apertura e chiusura dell'impianto ed alla sua custodia, assumendosene le relative responsabilità;

b) oneri generali di custodia:

- obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti per allenamenti, per partite di campionato e per ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale;
- accensione e spegnimento luci sul campo gioco;

c) utenze e tasse

Sono a carico dell'affidatario le utenze relative alla fornitura di acqua (esclusa acqua per campo ed aree verdi), di energia elettrica sia dello Stadio C. Oliva che del Campo alternativo e la gestione calore (fornitura gasolio) del Campo C. Oliva, nonché le utenze telefoniche e/o di connettività internet.

L'affidatario dovrà provvedere alla volturazione/attivazione, a proprie spese, di tutte le utenze indicate.

Sono altresì a carico dell'affidatario la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

d) mantenimento sicurezza (D.M. 18/3/96):

L'affidatario avrà la gestione di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza (compresa l'adozione e l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, la gestione delle emergenze, l'assegnazione

incarichi addetti alla sicurezza e alle emergenze, lo svolgimento di prove di evacuazione, ecc...), e quanto connesso alle attività degli impianti, con obbligo di individuazione e di comunicazione all'Ufficio Sport, prima dell'inizio del servizio, dei responsabili cui sono affidati gli specifici compiti di primo soccorso, evacuazione, antincendio ecc. L'appaltatore trasmetterà all'Ufficio Sport copia dei verbali delle prove di evacuazione effettuate semestralmente e dovrà altresì provvedere per il materiale di primo soccorso, in relazione agli obblighi di legge, che dovrà essere collocato in luogo sicuro ed opportunamente segnalato con apposita segnaletica di legge.

Si precisa che:

- dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le planimetrie degli impianti, con indicazioni per l'evacuazione;
- gli addetti alla sicurezza ed alle emergenze, che dovranno essere presenti durante l'esercizio delle attività, in numero adeguato al tipo di attività in corso (allenamento, partita, partita o manifestazione con presenza di pubblico, ecc.), dovranno essere formati ed aggiornati secondo i criteri definiti dai VV.FF. (addetti EMERGENZA LIVELLO ALTO);
- dovranno essere svolti controlli e la manutenzione per i presidi per la prevenzione incendi, in rapporto con quanto disposto in materia dalla normativa vigente e dal Comune;
- dovranno essere garantite tutte le misure previste per la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo e degli impianti in generale;
- dovrà essere fornita assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- dovrà essere prevista la registrazione su apposito registro degli interventi richiesti al Comune ed attuati direttamente per il mantenimento della sicurezza degli impianti.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui sopra potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dell'affidatario, sia da ditte esterne incaricate dallo stesso, fatto salvo il rispetto di tutte le norme vigenti relative al personale, ivi compresi soci e/o volontari, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni. L'affidatario è direttamente ed unicamente responsabile nei confronti del personale per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali, nonché delle somme dovute a titolo di oneri previdenziali e contributivi.

Art. 7

Ulteriori obblighi dell'affidatario rispetto all'esercizio

L'affidatario dovrà, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, presentare all'Ufficio Sport del Comune relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno solare precedente, allegando copia del Bilancio consuntivo regolarmente approvato e copia del Bilancio di previsione, riportanti tutte le entrate ed uscite.

Art. 8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all'affidatario, l'eventuale adeguamento degli impianti alla normativa di legge, nonché l'eventuale costruzione di nuove opere ed impianti ritenuti necessari saranno a cura e spese del Comune quale Ente proprietario.

Art. 9

Attrezzature ed arredi ed obblighi inerenti

La consegna del complesso sportivo verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune e uno dell'affidatario.

Al momento della consegna sarà redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati all'affidatario.

Detti beni, attrezzature ed arredi, così come gli impianti e le strutture, dovranno essere riconsegnati al Comune al termine della gestione nelle stesse condizioni d'uso specificate nel predetto verbale. Ogni danno accertato comporterà per l'affidatario l'obbligo al relativo risarcimento. I beni e le attrezzature soggetti a consumo o usura, dovranno essere ripristinati a spese dell'affidatario. Eventuali migliorie, di

qualunque natura, apportate alla struttura durante il periodo della gestione resteranno di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto all'affidatario.

Resta inteso che l'affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse.

L'affidatario può eseguire a proprie spese e previa autorizzazione scritta del Comune tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utili o necessari; per tali lavori l'affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto. Ogni responsabilità per danni ad associati, dipendenti e terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente è ad esclusivo carico dell'affidatario che espressamente manleva il Comune di Borghetto Santo Spirito da ogni richiesta risarcitoria in merito.

Art. 10

DIVIETO DI VARIARE STATO E DESTINAZIONE D'USO

E' fatto espresso divieto di variare lo stato e la destinazione d'uso di quanto concesso in uso e gestione senza aver richiesto ed ottenuto apposita autorizzazione scritta.

Art. 11

DISPONIBILITA' AL COMUNE

L'affidatario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell'intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati).

Inoltre l'affidatario consentirà l'uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado e garantirà la libera fruizione del campo alternativo nei confronti della generalità della popolazione di cui all'art. 6 comma 2.

Art. 12

DISPONIBILITA' A TERZI DELLO STADIO COMUNALE C. OLIVA E DEL CAMPO ALTERNATIVO ED INTROITI DI COMPETENZA DELL'AFFIDATARIO

L'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali, ammessi all'uso degli stessi per l'attività del gioco calcio, è consentito nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 11. L'utilizzo del campo C. Oliva da parte di terzi potrà essere consentito dall'affidatario, mantenendosi nei limiti dei carichi di lavoro medi consigliati per un campo in erba e comunque salvaguardando il manto da un utilizzo eccessivo, in modo da non comprometterne la corretta tenuta.

In caso di richiesta di utilizzo da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali per l'attività del gioco calcio, che abbiano sede a Borghetto S. Spirito, **vige l'obbligo**, da parte dell'affidatario, a consentire l'utilizzo del campo C. Oliva e del connesso campo alternativo. L'affidatario è autorizzato a richiedere ed introitare per ogni soggetto utilizzatore la tariffa individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento annuale.

Restano inoltre di esclusiva competenza dell'affidatario gli introiti derivanti da:

- quote associative;
- sponsorizzazioni;
- eventuali quote derivanti dall'attività agonistica.

Tutti gli introiti relativi alla gestione degli impianti sportivi in oggetto, ivi compresi gli incassi determinati dal pubblico pagante in occasione di partite, dovranno essere rendicontati al Comune nel rendiconto di cui all'art. 7.

Art. 13

Inagibilità della struttura

L'affidatario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù della inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata. Parimenti l'affidatario prende atto che nel corso di validità della presente convenzione potranno essere eseguiti lavori edilizi che potranno determinare il temporaneo inutilizzo dell'impianto.

Art. 14
Manleva

Il Comune di Borghetto Santo Spirito si intende manlevato al riguardo dell'osservanza da parte dell'affidatario del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

L'affidatario si impegna altresì ad operare nel pieno rispetto della normativa prevista dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Fermo restando l'obbligo inerente l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività del calcio, l'affidatario manleva il Comune di Borghetto Santo Spirito da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, causate e/o derivanti dal godimento del complesso sportivo di cui sopra, ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi, che saranno coperti da apposita ed adeguata polizza assicurativa.

ART. 15
RAPPORTI CON L'UFFICIO SPORT

Il Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino – Ufficio Sport, o suo delegato, ha l'incarico di assicurarsi che i servizi vengano eseguiti in base alle prescrizioni contrattuali e che il risultato dedotto in oggetto dal presente contratto venga conseguito nel miglior modo. Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di libero accesso, ispezioni, verifiche e controlli sulla gestione affidata, sulla rispondenza dell'attività alle linee del progetto presentato, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come previste dal presente capitolato, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contrattuali assunti. L'affidatario è tenuto ad indicare al suo interno un responsabile dei servizi per gli aspetti gestionali ed organizzativi e i rapporti con l'Ente appaltante. A lui vengono indirizzate dal Comune tutte le comunicazioni per garantire la regolarità nell'espletamento dei servizi.

ART. 16
ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Borghetto S. Spirito gli oneri relative a:

- fornitura di acqua per irrigazione del campo da gioco e della aree Verdi, tramite pozzo esistente;
- manutenzione straordinaria;
- messa a disposizione di personale per la sostituzione dei fari del campo da gioco, che dovranno essere acquistati a cura e spese dell'affidatario.

ART. 17
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponde direttamente o indirettamente di ogni danno a persone o cose che durante lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, potranno derivare al Comune, all'utenza ed a terzi, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune.

Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose, derivanti da irregolarità o carenze delle prestazioni rese che dovessero venire provocati dall'appaltatore nel corso della durata del contratto. L'appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi per fatti inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente appalto.

ART. 18

RISPETTO DELL' AMBIENTE

Il Comune detiene la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e promuove un sistema di gestione ambientale finalizzato al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. L'affidatario dovrà prendere atto della Politica Ambientale approvata dall'Ente e rispettarla, adottando i seguenti comportamenti:

1) SMALTIMENTO RIFIUTI

Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire, secondo criteri di raccolta differenziata, in appositi contenitori, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento per il servizio raccolta rifiuti ed in accordo con gli uffici tecnici comunali, nonché con la ditta incaricata del servizio di nettezza urbana.

2) PRODOTTI BIODERADABILI E COMPOSTABILI

I prodotti detergenti e di pulizia dovranno essere biodegradabili e certificati come tali dalle schede tecniche che dovranno essere disponibili nel luogo protetto dove gli stessi vengono riposti. Compatibilmente con l'organizzazione complessiva del servizio saranno da utilizzarsi prodotti biodegradabili o compostabili anche per l'altro materiale di consumo utilizzato. Dovranno essere rispettati i principali CAM individuati dal DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 ed in particolare si prescrive l'obbligo di rispetto degli art. 5.3, 6.1. e 6.2, relativi alle specifiche tecniche dei prodotti utilizzati.

Si prescrive altresì l'obbligo di utilizzo, in base alla normativa vigente, ivi compresa la normativa anti Covid-19:

- di prodotti disinfettanti e certificati presidio medico chirurgico per tutti gli spazi e locali utilizzati dall'utenza, al fine di detergere, sanificare ed igienizzare adeguatamente gli stessi, in base alla frequenza dell'utilizzo;

- di prodotti detergenti ed igienizzanti certificati per le mani nei servizi igienici e negli spazi aperti al pubblico;

- di prodotti monouso/strumenti per l'asciugatura meccanica delle mani nei servizi igienici.

Gli standard minimi di qualità riportati nel presente capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART.19

ASSICURAZIONE

L'Esecutore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Esecutore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. Ad ogni scadenza annuale la Ditta dovrà produrre al Comune copia dell'avvenuto pagamento inerente il premio annuo

Il direttore dell'esecuzione dovrà trasmettere senza indugio apposita relazione al responsabile del procedimento qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose.

ART.20
SOSPENSIONE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscano in via temporanea lo svolgimento regolare del servizio affidato, il T.P.O Servizio Servizi al Cittadino dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite dall'Articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili con il servizio.

ART.21
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RECESSO

Oltre a quanto previsto dal codice civile in materia e salvo i casi di sospensione previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibili con il servizio affidato, il contratto è risolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016. Il Comune di Borghetto Santo Spirito potrà esercitare il recesso dal contratto ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'Art.109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 22
PENALITA'

La ditta affidataria, nell'esecuzione dei vari tipi di gestione previsti nel presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare penalità da € 150,00 ad € 1.500,00 in caso di inadempienza, a seconda della gravità di ogni inadempienza riscontrata.

Qualora le inosservanze di cui al precedente paragrafo determinino un grave disservizio le relative penalità possono essere raddoppiate.

Le penalità di cui al presente articolo sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per inadempienza a mezzo posta certificata, da parte del competente Responsabile Servizi al Cittadino, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti controdeduzioni in termine utile oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal Responsabile Servizi al Cittadino la sanzione, nelle misure sopra citata a titolo di penale, per ogni singola infrazione. La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all'appaltatore e detratta dal corrispettivo trimestrale dovuto. Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 23
MODALITA' DELL'APPALTO

La scelta dell'affidatario sarà effettuata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.e.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, co 9bis.

Non sono consentite offerte al rialzo: l'offerta economica dovrà essere espressa al ribasso sull'importo indicato utilizzando la modulistica allegata al disciplinare di gara.

L'Ente si riserva la facoltà di applicare l'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 24
SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Via Po del Comune di Borghetto Santo Spirito non può essere suddivisa in lotti, in quanto:

- a) le attività di gestione dei due campi da calcio sono tra loro integrate e richiedono un unico referente;
- b) la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche economico-gestionali del servizio, con possibili costi maggiori.

ART. 25

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono **ammessi** a partecipare alla presente procedura i soggetti sotto elencati:

- a) – le Federazioni sportive nazionali
- b) – le Discipline Sportive associate iscritte al CONI
- c) - Enti di promozione sportiva iscritti al CONI
- d) - Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni di appartenenza e riconosciute dal CONI
- e) – Imprese individuali, società di persone, di capitali, società cooperative, diverse dai soggetti di cui ai punti precedenti.

In base alla L.R. 40/09, così come modificata dalla L.R. n. 23/2014:

- Ai sensi dell'art. 20 – comma 2: l'affidamento della gestione verrà effettuato **in via preferenziale** nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a)-b)-c)-d);
- Ai sensi dell'ar. 21 – comma 4: **sono escluse dalla partecipazione alla procedura** le Società ed Associazioni sportive alle quali risultino affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all'art. 33, comma 1

Ai sensi dell'art. 48 comma 7. del DLgs. N. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) del DLgs. N. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

E' altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.

I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, devono dichiarare di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla stessa procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (art. 38 DLgs. N. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 il partecipante dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti alla SUA.SV da attestarsi come segue:

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016, nessuna esclusa;

b) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- Essere iscritti al CONI ed alle Federazioni di categoria (solo per i soggetti di cui alle lettere a)-b)-c)-d) del presente articolo). L'iscrizione al CONI dovrà essere posseduta al momento della presentazione dell'offerta **da almeno 3 anni consecutivi antecedenti la stessa (2019-2018-2017)**.

- Essere iscritti al registro della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro relativo all'appalto in oggetto, per le attività inerenti l'oggetto dell'affidamento, ai sensi di quanto previsto all'art. 83 comma 3 del Dlgs. N. 50/2016 (solo per i soggetti di cui alla lettera e)). Tale requisito sarà verificato d'ufficio dalla SUA.

-Essere iscritti all'Albo delle Cooperative, ai sensi del D.M. del 23.06.04, per l'attività oggetto dell'affidamento (solo per le Società Cooperative e consorzi). Tale requisito sarà verificato d'ufficio dalla SUA.

- Essere in possesso di Statuto e/o Atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero di attestazione della Federazione riconosciuta dal CONI che certifichi l'attività del soggetto (per i soggetti di cui alle lettere a)-b)-c)-d)).

c) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO- PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIE

mediante presentazione alla SUA.SV di:

autocertificazione che attesti di:

- Aver svolto la gestione (in qualità di titolare/gestione in proprio) di un impianto sportivo adibito **in via principale al gioco del calcio**, pubblico o privato, ma comunque aperto al pubblico, regolarmente eseguito ed in assenza di contenzioso, per un periodo **non inferiore ad anni tre** (anche frazionato nel tempo), negli ultimi 5 anni (2020-2019- 2018-2017-2016). La dichiarazione dovrà attestare l'elenco degli impianti sportivi gestiti ed i relativi periodi di gestione.
- aver realizzato nell'ultimo triennio (2018 - 2019- 2020) servizi analoghi a quelli da affidare, per un importo annuo complessivo non inferiore ad € 20.000,00, da comprovarsi con certificazioni da rilasciarsi dall'Ente pubblico o privato accreditato, per il quale il servizio è stato reso;

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del Codice, i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica richiesti devono essere posseduti nella misura minima del 60% dall'operatore economico capogruppo. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di domanda e comunque non potrà essere inferiore alla misura minima del 20% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento.

Saranno escluse dalla gara le Cooperative che parteciperanno alla procedura di gara in proprio e contemporaneamente quale membro di Consorzio.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per partecipare alla procedura è obbligatorio aver effettuato un sopralluogo presso gli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio in Via Po a Borghetto S. Spirito ed aver preso visione delle relative strutture. A tal fine gli interessati dovranno preventivamente contattare l'Ufficio Sport del Comune, nei termini indicati nel disciplinare di gara, per concordare il giorno e l'ora del sopralluogo. L'Ufficio Sport del Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da allegarsi all'offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

ART. 26 AVVALIMENTO

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento nelle forme di cui all'art. 89 del D.LGS. 50/2016.

ART.27 FORMULAZIONE DEL PROGETTO E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, condizionate ovvero pari o in aumento rispetto al valore presunto dell'appalto di cui all'art. 3.

Il progetto tecnico e l'offerta economica devono essere redatti in lingua italiana, attraverso la compilazione del modello di Offerta Tecnica predisposto dalla Stazione appaltante, nonché relazione tecnica sulle migliorie proposte.

ART. 28 PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Il plico dell'offerta dovrà pervenire, a rischio e spese del mittente, pena l'esclusione, con le modalità ed entro il termine perentorio stabiliti dal disciplinare di gara.

L'offerta presentata avrà validità per i 180 (centottanta) giorni successivi al termine di cui sopra.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa.

Il Comune di Borghetto S.Spirito non assumerà alcun obbligo verso gli offerenti se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.

L'ente appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.29 PROCEDIMENTO DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione:

- 1) **Offerta tecnica: punteggio disponibile 70;**
- 2) **Offerta economica: punteggio disponibile 30.**

I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi sottoindicati, stabiliti con l'osservanza di quanto disposto dagli art.li 20 e 21 della L.R. 40/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2014.

1) OFFERTA TECNICA

Il punteggio **dell'offerta tecnica** verrà assegnato fino ad un massimo di **70 punti**, attribuibili in base alle seguenti voci:

1A) Max 65 punti:

Elemento	Criterio di valutazione	Punteggio max 65 punti , così suddivisi
1	Rispondenza dell'attività svolta dall'associazione sportiva in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili	max punti 15 così suddivisi: relativa al gioco del calcio: punti 10 relativa ad altre attività sportive: punti 5

2	Esperienza nella gestione di impianti sportivi adibiti in via prevalente al gioco del calcio	max punti 15 così suddivisi: -1 punto ogni anno oltre il terzo, sino ad un massimo di 15: (NOTA: verrà considerato esclusivamente il periodo intero anno - formato da 12 mesi, anche non consecutivi; le frazioni di anno che non raggiungono i 12 mesi non saranno considerate)
3	Numero ed esperienza degli istruttori e degli allenatori	max punti 5 così suddivisi: -fino a 3 allenatori con esperienza di almeno di almeno 3 anni di attività comprovabile: 1 punto; -da 4 allenatori con esperienza di almeno 3 anni di attività comprovabile: 5 punti
5	Livello di attività svolta	max punti 5 così suddivisi: -1 punto per ogni campionato disputato nell'anno sportivo 2019/2020, ovvero per ogni categoria per la quale è presente squadra
6	Attività svolta a favore delle scuole cittadine, dei disabili e degli anziani	max punti 8 così suddivisi: -1 punto per ogni attività realizzata comprovabile negli ultimi 3 anni (2020-2019-2018)
7	Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo	max punti 10 così suddivisi: -attività sportiva inerente il gioco del calcio: 1 punto per ogni anno di attività sino ad un max di punti 8; -altre attività sportive: 1 punto per ogni anno di attività sino ad un max di punti 2. (NOTA: verrà considerato esclusivamente il periodo intero - anno - formato da 12 mesi, anche non consecutivi; le frazioni di anno che non raggiungono i 12 mesi non saranno considerate)
8	Numero di tesserati dell'Associazione, che utilizzeranno l'impianto oggetto di appalto, per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto medesimo	max punti 7 così suddivisi: -Da 1 a 50 tesserati: punti 1 -oltre 50 tesserati: punti 7

1B) migliorie ed innovazioni: max 5 punti

Elemento	Criterio di valutazione	Punteggio max 5 punti , così suddivisi
1	Valutazione di proposte migliorative, di realizzazione di attività innovative ed integrative a beneficio dei fruitori dell'impianto	max punti 5 , così suddivisi: -1 punto per ogni attività valutata adeguata e migliorativa

2)PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA– PUNTEGGIO MAX COMPLESSIVO 30:

Sono ammesse solo **offerte al ribasso** sul prezzo base di gara.

I 30 punti per l'offerta economica sono attribuiti alla migliore offerta e agli altri in proporzione, mediante utilizzo della seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{Pm (migliore offerta)} \times \text{PA 30 (punteggio massimo attribuibile)}}{\text{P (offerta di riferimento)}}$$

dove PM è il prezzo della migliore offerta, PA (30) è il punteggio massimo attribuibile e P è il prezzo dell'offerta di riferimento.

Si formula così una graduatoria dell'offerta economica ordinata in maniera decrescente a partire dall'offerta migliore alla quale sono attribuiti 30 punti.

Per l'attribuzione del punteggio, se necessario, si calcolerà l'offerta sino alla seconda cifra dopo la virgola. Sarà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto in sede di valutazione il punteggio più elevato.

All'amministrazione appaltante spetta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi gli accertamenti in ordine alla regolarità della gara stessa e la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e, in particolare, al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'amministrazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica. L'avvenuta aggiudicazione e il rapporto contrattuale di affidamento sarà perfezionato e formalizzato mediante stipulazione di apposito contratto.

ART. 30

GARANZIE E CAUZIONE

La garanzia provvisoria, deve essere costituita, come definita dall'art. 93 del Codice, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta per il triennio.

La cauzione definitiva, deve essere costituita prima della stipula del contratto.

Essa è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto come desunto dall'offerta dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva possono essere costituite a mezzo polizza fidejussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati, nonché presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La cauzione provvisoria:

- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- dovrà prevedere al rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- dovrà prevedere l'obbligo dell'istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- sarà svincolata all'atto della stipula contrattuale e/o restituita alle ditte partecipanti ad aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva:

-dovrà essere prestata con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Borghetto S. Spirito, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale o dalla scadenza di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale il Comune di Borghetto S. Spirito procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà una dichiarazione liberatoria".

ART. 31

SEGRETO D'UFFICIO

L'Amministrazione appaltante e le Ditte offerenti riconoscono, con perfetta reciprocità, carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.

Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'Amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito. In particolare, l'appaltatore deve rispettare rigorosamente il segreto di ufficio sui dati trattati e vigilare che, anche il personale dipendente, si comporti in ossequio alla normativa di cui al D.L.vo 196/2003, alla Legge 241/1990 e al D.P.R. 445/2000 e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'appaltatore deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, anche se non esplicitamente richiamata, ma comunque applicabile all'attività espletata.

ART. 32

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice degli Appalti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice

ART. 33

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

È vietato cedere il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa.

ART. 34

TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario resta obbligato a far pervenire all'Amministrazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula contrattuale.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di ammissibilità alla gara da parte dell'aggiudicatario, ovvero questi non si presentino senza giustificato motivo alla stipula contrattuale, l'amministrazione ne dichiara la decadenza, con incameramento della cauzione provvisoria e con facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese contrattuali, tasse e imposte inerenti e conseguenti all'appalto e alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le

eventuali spese per la registrazione del contratto stesso, per i diritti di segreteria e per il deposito e lo svincolo della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritti di rivalsa.

Il responsabile del procedimento può richiedere, nei modi ed alle condizioni previste all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto. A tal fine, il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata

ART. 35

RIMBORSO SPESE

Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 36

FATTURAZIONE E PAGAMENTI – FINANZIAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato avverrà a fronte di regolare fattura/nota trimestrale presentata dall'aggiudicatario. Il pagamento da parte dell'amministrazione dovrà avvenire, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dal Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA, se prevista, sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. Il destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO Piazza Italia n. 1 – C.F. e P.I. 00229160098 – 17052 BORGHETTO S. SPIRITO (SV) UFFICIO SPORT;

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente Codice Univoco UFAWUH.

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Amministrazione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, il Comune acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario, con modalità esclusivamente telematica, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 37

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e

modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

ART. 38

OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, si estende, per quanto compatibile, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune **ha facoltà di procedere alla risoluzione** del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 39

NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando di gara e disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia. L'appaltatore assume altresì impegno all'osservanza dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, come discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dal Comune di Borghetto S. Spirito.

ART. 40

NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si farà riferimento:

- alle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici,
- alle norme vigenti in materia di servizi di refezione,
- alle normative relative alla tutela del personale,
- al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

ART. 41

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 42

RINVIO AD ALTRE NORME COGENTI E/O VOLONTARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore ed in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

La Ditta appaltatrice è tenuta all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 584/1975 concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, nonché all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

ART. 43

ATTI DI TRASFORMAZIONE SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.

ART. 44

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili riguardanti gli utenti del servizio dovranno essere trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. La ditta appaltatrice entro l'avvio del servizio dovrà trasmettere al Comune – Ufficio Servizi Sociali - il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali e i nominativi degli incaricati del trattamento.

I dati personali comuni e sensibili, acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dalla presente gara, dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla realizzazione del servizio che verrà realizzato secondo quanto disposto dal presente capitolato.

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto a mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione, all'attività del Comune o ad informazioni riguardanti l'utenza durante l'espletamento del servizio.

ART. 45

SEDE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento è la seguente: Comune di Borghetto Santo Spirito Piazza Italia 1 – Borghetto Santo Spirito Ogni ditta interessata al presente appalto potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta al Responsabile Servizio Servizi al Cittadino del Comune di Borghetto Santo Spirito. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata alla Dott. Ssa Barbara Faccini, in qualità di Responsabile Servizi al Cittadino di Borghetto Santo Spirito, Telefono 0182/940924, fax 0182/940988, pec: comuneborghetto@postecert.it - mail: servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it

Borghetto S. Spirito, lì 25/05/2020